

Prima cessione o sconto, opzione entro il 15 ottobre per soggetti Ires e partite Iva

Superbonus. Si avvicina il termine di comunicazione alle Entrate
Con la circolare di ieri possibile «remissione in bonis» in caso di omissioni

Giorgio Gavelli

Per le comunicazioni di prima cessione o di sconto in fattura, rispettivamente operate da e ricevute da soggetti Ires e soggetti titolari di partita Iva, il termine di trasmissione all'agenzia delle Entrate scade il prossimo 15 ottobre, che, essendo sabato, dovrebbe slittare a lunedì 17. Infatti, a norma dell'articolo 7, comma 1, lettera h), del Dl 70/2011, «i versamenti e gli adempimenti, anche se solo telematici, previsti da norme riguardanti l'Amministrazione economico-finanziaria che scadono il sabato o in un giorno festivo sono sempre rinviati al primo giorno lavorativo successivo».

Il vero problema, tuttavia, non è la scadenza, ma inquadrare correttamente il perimetro applicativo, oggettivo e soggettivo, di questa proroga (disposta dall'articolo 10-quater, comma 2-bis, del Dl 4/2022, inserito dalla legge 34/2022, di conversione del Dl 17/2022).

Ricordiamo, infatti, che per i soggetti non compresi da questa disposizione, il termine è scaduto


lo scorso 29 aprile. A seguito dei chiarimenti forniti ieri dalla circolare 33/E/2022 (si veda il servizio nelle pagine 2 e 3) alle eventuali omissioni è applicabile l'istituto della «remissione in bonis» di cui all'articolo 2 del Dl 16/2012, quando ne sussistono i requisiti ricordati dallo stesso paragrafo 5.4 della circolare.

Ciò significa che per le spese sostenute nel 2021 e per le rate residue di quelle sostenute nel 2020, entro il 30 novembre pros-

simo (per i soggetti «solari») è possibile inviare la comunicazione omessa nei termini (ossia non trasmessa entro il 29 aprile o che non sarà trasmessa entro il 15 ottobre, a seconda dei soggetti interessati), versando contestualmente la sanzione di 250 euro.

Tornando alla scadenza del 15 ottobre, in primo luogo è opportuno rammentare che si tratta della comunicazione di prima cessione (da beneficiario a terzo, non necessariamente un soggetto «vigilato») - anche eventualmente delle sole rate residue se si tratta di spese sostenute nel 2020 - ovvero di «sconto in fattura» riconosciuto dal fornitore, in quanto tutti i passaggi successivi avvengono direttamente in piattaforma e non tramite la comunicazione di cui al provvedimento del 3 febbraio 2022 prot. 35873.

Il riferimento soggettivo, inoltre, va rivolto al beneficiario del bonus (in quanto destinatario dell'obbligo di comunicazione, quasi sempre tramite il soggetto che ha rilasciato il visto di conformità o, comunque, tramite intermediario), a nulla rilevando che la sua controparte sia un soggetto Ires o un titolare di partita Iva.



LA NORMA

Dl 4/2022, articolo 10-quater

Al fine di consentire l'esercizio delle opzioni di sconto sul corrispettivo o di cessione del credito per l'anno 2022, i soggetti passivi Ires e i titolari di partita Iva possono trasmettere all'Agenzia delle entrate la comunicazione per l'esercizio delle predette opzioni entro il 15 ottobre 2022

per i più vari motivi (periodo d'imposta «a cavallo» d'anno, operazioni straordinarie ecc.), hanno un diverso termine di presentazione della dichiarazione.

In effetti, la differenziazione del termine di invio di questa comunicazione sulla base della scadenza di presentazione del modello Redditi non sembra troppo razionale.

Inoltre, va rilevato che la norma non collega la natura dei soggetti all'appartenenza dell'immobile su cui vengono eseguiti gli interventi a una determinata tipologia di reddito prodotto.

Si potrebbe, quindi, interpretare il testo normativo (ma mancano gli opportuni chiarimenti) nel senso che tutti gli immobili di tali soggetti, anche se appartenenti alla sfera privatistica o istituzionale e, quindi, non commerciale o professionale, rientrino nella proroga.

Questa lettura cerca di cogliere lo scopo del differimento, ossia evitare l'intasamento a fine aprile 2022 delle comunicazioni da parte dei soggetti che, non essendo interessati al modello 730 ed alla dichiarazione precompilata, non avevano in realtà alcuna premura di far confluire i relativi dati al sistema dell'agenzia delle Entrate.

Si tratterebbe, in buona sostanza, di un tentativo di far tendenzialmente coincidere i soggetti che slittano al 15 ottobre con coloro che non sono ammessi al modello 730, pur con il problema (ad esempio) dei soci di società di persone, privi di partita Iva ma non ammessi al 730.

Cercando altresì di evitare che uno stesso proprietario con partita Iva (ad esempio, lavoratore autonomo o imprenditore individuale) o soggetto Ires sia soggetto a due scadenze diverse a seconda che l'immobile sui cui sono eseguiti gli interventi faccia parte o meno dell'attività commerciale o professionale esercitata.